

COMUNE DI SPINEA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN AREA PUBBLICA

INDICE

Art.1 –_CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art.2-OBBLIGO DELLA LICENZA-FACOLTA' DI RAPPRESENTANZA

Art.3-OGGETTO DELLA LICENZA

Art. 3-ESPOSIZIONE DELLA LICENZA

Art.5- VIDIMAZIONE ANNUALE DELLE LICENZE

Art.6- MERCE DI VENDITA- CARTELLINI PREZZI

Art.7- CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

Art.8- PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

Art.9- FORME DI VENDITA

Art.10- COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA GIROVAGA

Art.11- CONCESSIONE POSTEGGI A VENDITORI AMBULANTI

Art.12- MERCATO SETTIMANALE DEGLI AMBULANTI

Art.13- DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA NEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTI

Art.14- ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE

Art.15- ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI POSTI

Art.16- TRASMISSIONE DEL POSTO

Art.17- TRASFERIMENTI PER MIGLIORIE

Art.18- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.19- ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DI POSTI VACANTI

Art.20- DISPOSIZIONI VARIE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATOSETTIMANALE

Art.21- ORGANICO DELLE FIERE, SAGREE RICORRENZE TRADIZIONALI

Art.22- DOMANDE DI CONCESSIONE IN OCCASIONE DI FIERE, SAGRE E RICORRENZE VARIE

Art.23- ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Art.24- TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO

Art.25- PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE E SUO SPOSTAMENTO

Art.26- POSTI ABBINATI TRA FAMILIARI E CONVIVENTI

Art.27- RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI

Art.28- SANZIONI

Art.29- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art.1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

L'esercizio del Commercio Ambulante dei generi per i quali tale forma di vendita è consentita, è disciplinato, nel territorio del Comune, oltre che dalla nuova Legge 19.5.1976,n.398 "Disciplina del Commercio Ambulante", dalle norme del presente Regolamento

Art.2 - OBBLIGO DELLA LICENZA - FACOLTA' DI RAPPRESENTANZA

Per l'esercizio del Commercio Ambulante è necessaria la licenza prescritta dall'art.3 della Legge 398 oltre che la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla Legge 426.

Il Commercio Ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto dei familiari e di non più di due dipendenti.

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato per materia, può autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere della Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante, il titolare delle licenze a farsi rappresentare nell'esercizio del commercio da un familiare ovvero, in mancanza o nella provata impossibilità e per un periodo non superiore a mesi tre, da altra persona autorizzata dal titolare medesimo.

Della concessa autorizzazione viene preso nota in calce al documento-licenza.

Non vengono in alcun caso rilasciate autorizzazioni provvisorie, anche nelle more de procedimento relativo al rilascio della licenza.

Art.3 - OGGETTO DELLA LICENZA

L'oggetto della licenza sia in sede di primo rilascio che in sede di successive aggiunte o variazioni, è indicato nelle indicazioni dettate provincialmente dagli organi competenti

Il commerciante ambulante non può vendere generi diversi da quelli specificatamente indicati nella licenza.

Art.4 - ESPOSIZIONE DELLA LICENZA

La licenza deve essere esibita, a richiesta, a funzionari ed Agenti di Pubblica Sicurezza o della Vigilanza Urbana, o altre persone appositamente autorizzate.

Gli ambulanti, quando usufruiscono di posteggi con carretti, banchi e simili devono tenere esposta, durante la vendita, la licenza, nonché tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di spazio pubblico o la relativa tessera di controllo all'uopo rilasciata e ,se prescritto, il libretto sanitario.

Art.5 - VIDIMAZIONE ANNUALE DELLE LICENZE

Dopo il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco pubblica un manifesto con cui si invitano gli ambulanti a provvedere alla vidimazione annuale delle licenze, entro il 31 Dicembre dello stesso anno.
La licenza s'intende revocata se la vidimazione non è apposta per due anni consecutivi.

Art.6 - MERCE DI VENDITA – CARTELLINI PREZZI

Il commerciante ambulante non può in nessun caso rifiutare la vendita della qualità e quantità richiesta della merce esposta al pubblico.
A tal fine è tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla Legge.

Art.7 - CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

La vendita ambulante dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria, da effettuarsi anche nei locali di deposito.
Gli esercenti tale commercio ed i loro collaboratori devono essere muniti di tessera sanitaria, sottoporsi periodicamente alle visite mediche di controllo e sottostare a tutte le prescrizioni emanate dall'Autorità Sanitaria competente nell'interesse della sanità pubblica.
Non è ammessa la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, a meno che i primi non siano confezionati.

Art.8 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I venditori ambulanti non devono gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorte, inerenti la propria attività ma devono raccogliergli in appositi contenitori propri che verranno asportati dal servizio Comunale di Nettezza Urbana.

Art.9 - FORME DI VENDITA

Il commercio ambulante può svolgersi secondo le modalità di vendita di seguito indicate, disciplinate dalla disposizione degli articoli a lato di ciascuna indicati:

- 1.- in forma girovaga (art.10)
- 2- in posto fisso -isolato (art.10)
- 3- fiere e sagre e ricorrenze varie(art.22)
- 4- mercato settimanale (art.12)

Art.10 - COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA GIROVAGA

Il commercio ambulante si svolge in forma girovaga quando viene esercitato presso il domicilio dei compratori, ovvero su aree pubbliche, imitando la fermata al tempo strettamente necessario per soddisfare le richieste degli acquirenti.

In tale forma di commercio gli articoli vengono trasportati su mezzi meccanici ovvero, per piccoli oggetti, sulla persona.

Tale commercio si può esercitare su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree indicate in apposita ordinanza del Sindaco.

Il commercio ambulante sulla persona si esercita senza limitazione di aree di circolazione.

Art.11 - CONCESSIONE POSTEGGI A VENDITORI AMBULANTI

Il permesso per l'occupazione di suolo o spazio pubblico che non siano aree destinate a mercato, abbia esso carattere occasionale io stagionale o in coincidenza con particolari ricorrenze, da parte di venditori ambulanti, è rilasciato dal Sindaco, sentito il parere dell'Assessore al Commercio e del Comando dei Vigili Urbani.

L'occupazione suddetta può essere chiesta da persone in possesso di licenza per l'esercizio di commercio ambulante e munite di legali documenti di identificazione personale.

Le richieste di posteggio possono non venire accolte qualora il richiedente usufruisca di altra concessione di suolo pubblico in mercati permanenti o periodici ed in qualsiasi località del territorio comunale ed extra comunale.

L'autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- ubicazione del posteggio
- dimensioni dell'occupazione
- durata della stessa
- modalità e condizione dell'occupazione
- generi vendibili.

Il permesso ha comunque scadenza il 31 Dicembre dell'anno in cui è stato accordato ed è rinnovabile. Il permesso viene revocato:

- 1.- per mancato pagamento della tassa di plateatico
- 2.- per recidiva in contravvenzioni relative all'attività esercitata
- 3.- per cessione, anche parziale, che l'intestatario faccia ad altri della concessione
- 4.- per cattiva gestione del posteggio nei riguardi della pulizia, dell'igiene e della decorosità
- 5.- per atti contrari alla pubblica e privata quiete ed alla decenza
- 6.- per non aver, senza giustificazione, occupato per tre volte consecutive il suolo pubblico concesso.

Nell'area assegnata quale luogo di sosta, è fatto divieto alla sosta dei veicoli o di altri mezzi in genere adibiti al trasporto delle merci, a meno che essi non fungano da banco e non rientrino come occupazione nell'area massima assegnata.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico autorizzate ai sensi del presente articolo sono assoggettate al preventivo pagamento della tassa relativa, nella misura prevista dalle vigenti tariffe.

In ogni caso il pagamento della prescritta tassa deve essere comprovato da apposito attestato da esibirsi, a richiesta, agli agenti ed incaricati comunali.

Art.12 - MERCATO SETTIMANALE DEGLI AMBULANTI

Nel giorno di sabato si svolge sulle aree pubbliche indicate con deliberazione di Giunta Municipale, il mercato ambulante di generi vari.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato e delle altre forme di commercio di tipo b) cada in un giorno festivo, e su richiesta di almeno il 51% degli operatori lo svolgimento dello stesso può essere anticipato al giorno precedente non festivo mediante apposito provvedimento del Sindaco.

Il mercato settimanale degli ambulanti è suddiviso in settori merceologici omogenei per quanto possibile e riferiti esclusivamente alle calzature e agli alimentari, composto ciascuno di un numero di posti definito nella deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo.

Art. 13 - DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA NEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTI

Unitamente alla destinazione delle aree riservate al mercato settimanale ambulante vengono determinate dalla Giunta Municipale, la dimensione dei posteggi, con un massimo di mq. 40(quaranta)di superficie di ml.8 (otto)di fronte. Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse, dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art.3 della Legge 19.5.1976 n.398in casi eccezionali di comprovata necessità attinente alle caratteristiche delle attrezzature".

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50 ed il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima dal suolo di ml.2,misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine con altra occupazione.

E' consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, l'uso dei banchi di altezza dal suolo inferiore a cm.50.

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio. A carico dei trasgressori della presente norma viene comminato il pagamento di una somma da £ 50.000 a £ 500.000, con la procedura provvista dall'art.11 della Legge 19.5.1976 n.398, salvo la facoltà di sospendere fino a 60 giorni e, nei casi di maggiore gravità o recidiva, di revocare la concessione previa notifica del provvedimento al trasgressore.

Art.14 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. I mercati hanno luogo:

- a) Piazza Fermi nel giorno del Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13:30

- b) Piazza Taormina nel giorno del Mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 13:30;
2. I concessionari di posteggio entro le 08.00 devono avere installato il proprio banco- autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato senza ingombro alle vie di accesso.
 3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 06.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
 4. Entro le ore 14.30 tutti i concessionari di posteggio debbono aver sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Art.15 - ASSEGNAZIONE ANNUALE DEI POSTI

L'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale ha validità annuale e scade il 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, è tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento, oltre per i motivi indicati all'art.18, per ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità.

L'assegnazione annuale dei posti disponibili nel mercato è effettuata dal Sindaco a favore degli ambulanti compresi, a domanda, in apposita graduatoria riferita al settore merceologico, formulata su parere della Commissione con l'osservanza, nell'ordine dei seguenti criteri: residenza nel Comune, nella Provincia, nelle altre provincie, anzianità di frequenza del mercato con priorità dei frequentatori abituali rispetto agli occasionali tenendo conto delle voci merceologiche in esuberanza o in carenza.

L'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso di rinuncia del posto da parte dell'assegnatario, questi viene iscritto, su successiva domanda, nell'ultimo posto della graduatoria. L'autorizzazione concessa è iscritta nell'apposito schedario di cui all'ultimo comma del presente articolo. Dei posti resi vacanti viene data comunicazione al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio Comunale per tre settimane consecutive.

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro le ore 8.30; qualora l'ambulante non si sia presentato al mercato entro tale termine il posto viene assegnato, per la giornata, ad altro ambulante, a termini del successivo art. 19.

Non è ammessa l'assegnazione di posto annuale quando ne consegue un accostamento ad altro posto già assegnato ad un familiare o ad un convivente del richiedente.

Presso l'ufficio Vigili Urbani è tenuto uno schedario nel quale sono iscritti gli ambulanti titolari di posto ai sensi del presente articolo.

Art.16 - TRASMISSIONE DEL POSTO

La concessione annuale del posto è strettamente personale. In caso di cessazione dell'attività del titolare, a qualsiasi causa dovuta, la concessione del posto può essere trasferita al familiare che abbia ottenuta la trasmissione della licenza (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo).

In mancanza delle persone in possesso dei requisiti di cui al comma precedente o in caso di loro rinuncia, i posteggi possono essere assegnati anche a terzi che abbiano coadiuvato il titolare per almeno due anni negli ultimi cinque.

Tale assegnazione può anche essere eccezionalmente disposta con preferenza in base alla natura, modalità e durata della coadiuvazione prestata a favore del titolare defunto dei terzi stessi.

Gli interessati devono presentare domanda entro trenta giorni dalla vacanza del posteggio.

Gli interessati, ancorché in possesso di licenza per il commercio ambulante, possono, entro il termine di cui al precedente comma, proporre domanda di conservazione del posto, provando altresì di aver richiesto la trasmissione della licenza a termini dell'art.4 della Legge 19 Maggio 1976 n.398.

Art.17 - TRASFERIMENTI PER MIGLIORIE

I venditori ambulanti, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune, onde ottenere il trasferimento di uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico. Le domande di cui sopra vengono tenute in apposita evidenza e l'assegnazione dei posti viene effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art.15 con precedenza rispetto alle domande di nuova assegnazione.

Art.18 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ad occupare suolo pubblico nel mercato settimanale viene revocata nei seguenti casi:

- perdita della condizione di ambulante o irregolarità della licenza;
- mancata occupazione del posto senza giustificato per 2 mercati consecutivi. Per la verifica di tali motivi il Sindaco dispone gli accertamenti occorrenti. Non si tiene conto delle eventuali assenze nei mesi di Gennaio e Febbraio e per un periodo di ferie non eccedente nell'anno solare i giorni trenta ,da comunicarsi per iscritto preventivamente all'Ufficio Vigili Urbani:
- per cessione totale o parziale del posto assegnato
- per recidiva, previa diffida scritta, in gravi infrazioni alle norme regolamentari o di legge o alle disposizioni per la disciplina del mercato.

Art.19 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

I posti regolarmente assegnati , che per qualsiasi ragione non vengono occupati dal titolare a sensi dell'art.15 del presente regolamento, vengono a loro volta assegnati, per quella sola giornata di mercato, agli ambulanti che ne avanzano richiesta verbale agli incaricati presenti nel mercato, con preferenza nell'ordine, agli ambulanti residenti nel Comune, nella Provincia e nelle provincie limitrofe iscritte in licenza, nelle altre provincie.

L'assegnazione deve avvenire nel settore merceologico di competenza, richiamato al terzo comma dell'art.12.

Nel caso sia presentato, per uno stesso settore di mercato, un numero di istanze che supera il numero dei posti disponibili da parte di ambulanti aventi parità di requisiti, si procede a sorteggio attribuendo i posti liberi seguendo l'ordine di precedenza risultante dal sorteggio stesso.

Gli assegnatari di posti definitivi, che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare alle operazioni di sorteggio dopo che questo è già stato effettuato per tutti gli altri.

Art.20 - DISPOSIZIONI VARIE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Nel mercato è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, purché i veicoli siano contenuti entro lo spazio previsto dall'art.13 del presente regolamento. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi.

Art.21 - ORGANICO DELLE FIERE,SAGRE E RICORRENZE TRADIZIONALI

Il Sindaco sentito il parere della Commissione Comunale per la disciplina del commercio ambulante, integrato da quattro delegati delle Associazioni Provinciali di commercianti ambulanti più rappresentative, determina ogni anno, in relazione al calendario delle fiere, sagre ed altre ricorrenze tradizionali, per ciascuna di queste il numero e l'ubicazione dei posteggi da attribuire, nonchè gli articoli di cui è consentita la vendita.

Con il provvedimento che annualmente viene assunto per disciplinare lo svolgimento di ogni singola manifestazione, vengono prefissate le percentuali dei posteggi da assegnare ad ogni settore merceologico.

Art.22 - DOMANDE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE,SAGRE E RICORRENZE VARIE

Le domande di occupazione del suolo in occasione di fiere, sagre ed altre festività in aree differenti da quelle adibite normalmente ai mercati, devono essere presentate tra il 60° ed il 15° giorno precedente la ricorrenza.

I richiedenti devono essere in regola con il rinnovo annuale della licenza e, se prescritto, con il libretto sanitario.

Art.23 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi nelle ricorrenze di cui all'art. 3 della Legge 19.5.1976 n.398,integrata da quattro delegati delle Associazioni Provinciali di commercianti ambulanti più rappresentative.

L'assegnazione dei posteggi ai richiedenti avviene in ordine di anzianità di frequenza per ciascuna manifestazione, nell'ambito delle seguenti priorità:

- residenza nel Comune
- residenza nella Provinciali
- residenza nelle provincie limitrofe iscritte in licenza
- residenza nelle altre provincie.

Dell'avvenuta assegnazione è data comunicazione al pubblico mediante affissione degli elenchi all'Albo, almeno otto giorni prima dell'inizio della manifestazione.

I posteggi risultanti eventualmente vacanti dopo l'esame delle domande pervenute in termini, vengono assegnati secondo l'ordine delle domande inoltrate tardivamente, sino al giorno antecedente la ricorrenza, o nel corso della stessa, nel caso si svolga in più giornate.

Gli assegnatari che non occupano il posteggio entro l'ora di inizio delle vendite del giorno della manifestazione sono considerati rinunciatari ed i posti risultanti vacanti vengono assegnati, a sorteggio, a coloro che ne facciano domanda direttamente all'incaricato comunale presente in loco

Art.24 - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO

La tassa di occupazione di suolo pubblico da parte di commercianti ambulanti può venir riscossa, quando dovuta, mediante informata dell'abbonato, che di regola, ha durata annuale.

La tassa viene versata anticipatamente.

Sono ammesse roteazioni di durata non inferiore al bimestre.

A ciascun operatore titolare di posteggio viene rilasciata apposita tessera contenente l'indicazione delle condizioni di concessione e dell'importo unitario della relativa tassa.

La tessera di cui al comma precedente deve essere sempre accompagnata dal documento rappresentativo dell'abbonamento.

Lo smarrimento della tessera non dà diritto al rimborso per la parte non fruita ed è strettamente personale. Qualsiasi alterazione dolosa dei documenti indicati al presente articolo comporta, a seconda della gravità dell'infrazione, la sospensione della concessione per almeno cinque giorni di mercato o la revoca della medesima, salvo l'eventuale azione penale.

I commercianti ambulanti che fruiscono occasionalmente dei posteggi, provvedono al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico di volta in volta, secondo le modalità determinate dall'Amministrazione Comunale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.25 - PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE E SUO SPOSTAMENTO

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultino abituali frequentatori del mercato di Via Fermi e di Piazza Fermi conservano, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi e salvo la revisione delle loro dimensioni, di diritto il posto e, previa ordinanza del Sindaco, sono iscritti nello schedario di cui all'art.15.

Analogamente si procede in caso di spostamento del mercato in altra zona.

Art.26 - POSTI ABBINATI TRA FAMILIARI O CONVIVENTI

Gli accostamenti di posti tra familiari o conviventi, richiamati all'ultimo comma dell'art.15, preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono aboliti gradualmente, mediante scambi di posto con interessati, ovvero con trasferimenti in posti resisi vacanti, con precedenza rispetto alle miglorie ed alle nuove assegnazioni.

Art.27 - RICHIAMI AGLI USI E CONSUETUDINI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento e nelle disposizioni di legge e regolamenti speciali ivi richiamati, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio ambulante.

Art.28 - SANZIONI

Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, se previste, le norme contenute nell'art.11 della Legge 19 Maggio 1976 n.398.

In tutti gli altri casi ,sempre che il fatto non costituisca reato penale, si procede a sensi dell'art.106 e 109 della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n383,modificati dalla Legge 3 Maggio 1967 n.317.

Art29 -ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, disposta dopo le intervenute necessarie approvazioni.